



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in persona del giudice Dott. Arturo Picciotto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 858/14

TRA

I Viaggi del Turchese S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* Adriana Bosco, dall'avv. Massimo Piazza del Foro di Parma e dall'avv. Massimiliano Rimaboschi del Foro di Trieste, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Trieste, al viale XX Settembre, 12;

Appellante

CONTRO

VARGLIEN Roberto, MIKLAVCIC Ornella e VARGLIEN Andrea, domiciliati in Trieste alla via S. Francesco 4, presso i difensori avv.ti Donatella Varglien Boico e Elena Bellodi;

Appellati

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Trieste n. 595/13 in punto risarcimento da danni a viaggiatore.

CONCLUSIONI:

PER L'APPELLANTE: come da allegato al verbale di udienza del 23.11.2015:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso e di legge, in riforma della sentenza n. 595/13 pronunciata dal Giudice di Pace di Trieste il 27 luglio 2013, depositata il 2 agosto 2013, resa nella causa civile iscritta a Ruolo Contenzioso al n. 5076/10, mai notificata:

I. in via pregiudiziale, dichiarata ed accertata la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli alla persona ex art. 95, comma 4, D. Lgs. 206/05, respingere tutte le domande di controparte;



II. nel merito, dichiarato e accertato che nessun inadempimento è imputabile alla società I Viaggi del Turchese S.r.l. e nessun danno è addebitabile alla convenuta, respingere tutte le domande di controparte in quanto infondate, non provate o come meglio;

III. in subordine, per la denegata ipotesi in cui si ritenesse di accogliere, anche in parte, la domanda attorea nei confronti della I Viaggi del Turchese S.r.l., dichiarare quest'ultima tenuta alla restituzione solo nei limiti di quanto effettivamente incassato, con esclusione, quindi, della somma che è stata trattenuta dall'agenzia a titolo di commissione;

IV. in ogni caso, condannare i sig.ri Roberto Varglien, Ornella Miklavcic e Andrea Varglien a restituire a I Viaggi del Turchese S.r.l. la somma di € 2.407,01, oltre all'imposta di registro pari ad € 204,00 e interessi dal 16/09/13 al saldo e condannare l'appellata alla integrale rifusione di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre 15% spese generali, CPA e IVA se e in quanto dovuta”.

PER GLI APPELLATI: come da allegato al verbale di udienza del 23.11.2015:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Trieste, reietta ogni contraria istanza, deduzione e conclusione,

In via preliminare - rigettare l’eccezione di prescrizione ex art. 95 D. Lgs. 231/2002 ex adverso formulata in quanto infondata.

In via principale di merito - rigettare l’appello proposto con atto di citazione del 12.03.2014 dalla società I viaggi del Turchese S.r.l., in persona della legale rappresentante pro tempore, signora Adriana Bosco, avverso la sentenza n. 595/2013 del Giudice di Pace di Trieste del 29.07.2013, depositata il 02.08.2013 e per l’effetto confermarne integralmente il contenuto. Con vittoria di diritti, onorari e spese anche del grado di appello”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. VARGLIEN Roberto e MIKLAVCIC Ornella, per loro e per il figlio minore VARGLIEN Andrea, hanno convenuto in giudizio con atto di citazione notificato il 13.7.2010, innanzi al giudice di pace di Trieste, la I Viaggi del Turchese S.r.l., esponendo di avere acquistato il 3.7.2010, presso un’agenzia di viaggio, il pacchetto di viaggio predisposto dal *tour operator* I Viaggi del Turchese S.r.l.. Arrivati, dopo un viaggio aereo con una tappa di scalo in più rispetto al previsto, sull’isola di Maiorca, le loro aspettative venivano deluse sia in considerazione della scarsa qualità del cibo, che del pagamento delle bevande invece pattiziamente incluse nel prezzo, che della mancanza del servizio telefonico in camera e di quello pubblico in albergo. Inoltre, il giorno prima del rientro, venivano a conoscenza del fatto che invece di rientrare come pattuito su Venezia (anche in ragione del pagamento di specifico supplemento), sarebbero atterrati su Bologna, dovendo peraltro anticipare la partenza alle



ore 15 e dovendo rinunciare quindi all'ultima escursione. Le lamentele avanzate nei confronti della rappresentante del *tour operator* in sede rimanevano insoddisfatte, ed anzi venivano fatti oggetto di pressioni per accettare il rientro su Bologna: cosa che si deliberavano a fare solo per la presenza in vacanza del figlio minore. Il rientro durava quindi molte ore più del previsto e veniva di fatto perso l'ultimo giorno di vacanza del 14.7.2007.

In data 23.7.2007 proponevano reclamo chiedendo il ristoro dei danni patrimoniali, quantificati in € 308,70 a titolo di rimborso della quota associativa (€ 147,00), del supplemento di volo di ritorno a Venezia (€ 36,00) e della quota parte non usufruita del soggiorno (€ 125,70), aggiungendo che “*solo per meri fini transattivi*” non avevano avanzato alcuna pretesa quanto ai danni morali.

Nessuna offerta risarcitoria era avanzata dalla convenuta, la quale rivendicava il proprio diritto contrattuale di modificare il piano voli fino a 24 ore prima della partenza: secondo gli attori, tuttavia, tale diritto non poteva riguardare (in difetto di espressa previsione) la località di rientro finale, ma solo gli orari; inoltre, le condizioni generali di contratto sarebbero state superate dalla pattuizione specifica culminata nella prenotazione.

Hanno lamentato gli inadempimenti in merito ai voli, in quanto quello di andata era stato interrotto da scalo non previsto, con arrivo a notte fonda a Maiorca; e quello di ritorno era addirittura stato spostato ad altro aeroporto, oltre ad essere stato anticipato di diverse ore rendendo impossibile fruire dell'ultima escursione programmata. Inoltre, quanto ai servizi prestati (qualità del vitto, pagamento delle bevande, e cattiva accoglienza, nonché mancanza del telefono in camera) hanno lamentato l'inesatto adempimento.

Inoltre hanno chiesto il risarcimento del danno da vacanza rovinata rappresentato dal pregiudizio e dal disagio subito per non aver potuto godere in modo pieno della vacanza, nella misura di € 500,00 per ogni partecipante.

Hanno, quindi, concluso come in atti.

2. La domanda è stata resistita da I Viaggi del Turchese S.r.l. eccependo, in via pregiudiziale, l'intervenuta prescrizione annuale del diritto al risarcimento del danno diverso da quello alla persona, poiché formulata oltre i termini indicati dal disposto dell'art. 95, comma 4, D. Lgs. 206/05, essendo decorsi quasi tre anni dal rientro in Italia, prima della notificazione dell'atto di citazione.

Nel merito ha negato il diritto al risarcimento, avendo gli attori acquistato un pacchetto non da catalogo, ma con la cosiddetta “*Formula Roulette*”, avvalendosi di una offerta speciale reclamizzata a mezzo *depliant* pubblicitario. Il meccanismo, illustrato a pag. 145 del catalogo, prevedeva che i viaggiatori scegliessero la destinazione e la categoria di appartenenza delle strutture di soggiorno, senza



però conoscere, se non poco prima della partenza, l'effettiva sistemazione: il tutto per un prezzo ovviamente inferiore, ma salvi *“gli elementi essenziali della vacanza”*. Per questa offerta gli attori avevano corrisposto un importo di € 471,32 a persona tutto compreso per una settimana di vacanza in albergo 3 stelle con trattamento di pensione completa nel periodo *“di altissima stagione”* compreso tra l'8 e il 15 luglio, in Maiorca. Questa formula, secondo la convenuta, comporterebbe la conseguenza che *“la sistemazione e i relativi singoli servizi accessori non risultano quindi elemento essenziale e determinante della vacanza pur nel rispetto della categoria e del trattamento indicato e con l'indubbio vantaggio di un prezzo particolarmente interessante”*.

Ha contestato che *“le condizioni generali di contratto riportate in calce al catalogo Estate 2007...erano da ritenersi pertanto derogate e superate”*, in quanto erano state richiamate tali condizioni anche nelle ultime comunicazioni prima della partenza.

Quanto alle specifiche contestazioni ha sostenuto che:

a) la maggior durata del volo di andata sarebbe trascurabile (65 minuti) in considerazione delle previsioni delle condizioni generali di contratto (pag. 148 del catalogo Spagna Estate 2007, punto 5.3), allegato quale doc. 4;

b) come già comunicato in risposta al reclamo, tanto l'inserimento di uno scalo intermedio quanto la modifica dell'aeroporto di rientro non potrebbero essere considerate *“significative variazioni del contratto di viaggio”*. In particolare, nelle pagine relative al *“Buono a sapersi”*, riportate su tutti i cataloghi del *tour operator*, *“l'operatore si riserva la facoltà di unificare gli scali o di invertirli”*: inoltre, le condizioni generali di contratto espressamente riportavano: *“non si considerano significative...e non comportano un'alterazione sostanziale di una parte rilevante del pacchetto turistico:..... b) unificazione su di un unico scalo di partenze e/o arrivi originariamente previsti da diversi scali italiani o esteri purché l'organizzatore provveda al trasporto gratuito dei viaggiatori fino allo scalo sostitutivo o a quello sostituito”*. Ciò sarebbe quanto accaduto, essendo stati trasportati i viaggiatori da Bologna a Venezia in autobus;

c) quanto alla perdita di una frazione del viaggio, l'art. 5.3) delle condizioni generali del *tour operator* specificavano come: *“non si considerano significative...e non comportano un'alterazione sostanziale di una parte rilevante del pacchetto turistico: a) la modifica della data od ora di partenza e/o della data od ora di arrivo con slittamento inferiore alle 12 ore”*, individuando inoltre *“il rimborso di una notte di solo pernottamento, nel caso lo stesso non venga usufruito per ritardi superiori alle dodici ore per cause tecniche/operative imputabili ai nostri voli speciali”*. Trattandosi, peraltro, di voli



charter, era “tassativamente obbligatorio riconfermare i voli di rientro 48 ore prima della partenza presso gli uffici dei nostri corrispondenti o presso gli assistenti”;

d) quanto al trattamento di pensione, l’Hotel Ipanema Park sarebbe classificata come struttura a 3 stelle con caratteristiche standard quanto a pulizia e ristorazione, e le affermazioni di controparte in merito alle minori caratteristiche sarebbero infondate, atteso che nessun degli ospiti di quella settimana, e della settimana successiva, avrebbero mosso alcuna lamentela.

In mancanza quindi di alcun inadempimento, ed anche a voler ritenere infondata l’eccezione di prescrizione, le domande attoree andrebbero – a giudizio della convenuta – disattese. In ogni caso non sarebbe stato comprovato un reale danno, e prima di esso una apprezzabile lesione ai diritti non patrimoniali dei viaggiatori, non essendo sufficiente allegare genericamente stress e disagio psico-fisico. Comunque, qualsiasi ristoro dovrebbe tener conto del costo base del pacchetto (euro 1.413,96 per 3 persone, senza commissione d’agenzia), per valutare in che misura l’eventuale e non creduto inadempimento possa incidere sull’intero programma di viaggio: quelle richieste dagli attori sarebbero somma spropositate.

Ha concluso, quindi, come in comparsa.

3. Le parti hanno contestato reciprocamente gli inquadramenti giuridici e le interpretazioni normative offerte, senza peraltro modificare domande ed eccezioni. Il giudice di pace di Trieste, delegata l’assunzione di alcuni capitoli di prova offerti dal convenuto al giudice di pace di Fidenza, ha accolto la domanda ritenendo che nella nozione di “*danno alla persona*” rientri anche quello di cui all’art. 94 del codice del consumo (vigente al momento della presentazione della domanda, decisa poi nel 2013), per il quale è prevista la prescrizione triennale in luogo di quella annuale *ex art.* 95 del codice del consumo. Ciò in quanto vi sarebbe stata una modifica all’originario contratto, imposta unilateralmente dall’organizzatore, con “*allungamento dei tempi di viaggio, nonché disagi e stress, impedendo di fatto il pacifico e pieno godimento del pacchetto turistico*”. Ha ritenuto comprovate tutte le lamentele attoree (peraltro sostenendo che la convenuta avrebbe ammesso e non contestato il proprio inadempimento, avendo deciso di difendersi rappresentando di non aver ricevuto lamentele da altri viaggiatori, e non avrebbe neanche contestato le annotazioni negative di viaggiatori sul sito internet Tripadvisor), ed ha disatteso le considerazioni della convenuta in merito alla presunta specialità del pacchetto cd. “Roulette” acquistato dagli attori. Ha riconosciuto *in toto* le poste di danno richieste, senza dare peraltro conto dei criteri posti a base della liquidazione equitativa del danno.

4. La sentenza del giudice di pace di Trieste è appellata dalla convenuta I viaggi del Turchese S.r.l. relativamente ai capi in cui:



a) rigetta l'eccezione pregiudiziale di prescrizione *ex art. 95, comma 4, D. Lgs. 206/05*, e contestualmente condanna la convenuta al risarcimento dei danni diversi da quello alla persona quantificati in euro 308,70;

b) accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale de I Viaggi del Turchese S.r.l. in quanto ammesso e non contestato;

c) ritiene fondata la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale e condanna I Viaggi del Turchese S.r.l. a pagare agli attori la somma di euro 308,70 a titolo di danni patrimoniali ed euro 750,00 a titolo di danni non patrimoniali;

d) respinge la richiesta, svolta in via subordinata, di limitare la condanna alla restituzione solo nei limiti di quanto effettivamente incassato da I Viaggi del Turchese S.r.l.;

e) condanna I Viaggi del Turchese S.r.l. alla rifusione delle spese di lite.

In particolare lamenta, quanto ad a), l'erronea valutazione dell'eccezione pregiudiziale di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale, essendo ampiamente decorso il termine annuale dal rientro in patria al momento della notificazione della citazione. Il giudice di pace la avrebbe vagliata, per escluderla, solo limitatamente al danno non patrimoniale, e peraltro fondando l'accoglimento della domanda su una pretesa modificazione dell'originario contratto, in realtà mai verificatasi.

Contesta di avere poi ammesso il proprio inadempimento, avendo sostenuto per contro, dalla prima difesa, di avere perfettamente adempiuto ogni obbligo posto a proprio carico. Ripropone quindi la propria lettura del particolare pacchetto acquistato dagli appellati, sostenendo che gli stessi non avrebbero acquistato un pacchetto da catalogo, ma con la cosiddetta "*Formula Roulette*", trattandosi di "*Offerta Speciale*" reclamizzata a mezzo *depliant* pubblicitario allegato in atti fin dal primo grado. Avendo prescelto questa formula, i viaggiatori vedevano solo la destinazione e la categoria di appartenenza di una delle due strutture di soggiorno proposte in alternativa, il tutto ad un costo inferiore, ma con la garanzia della corrispondenza tra la propria scelta e la vacanza. Il fatto che il pacchetto turistico acquistato dagli attori non fosse un pacchetto da catalogo, bensì un'offerta speciale in "*Formula Roulette*", avrebbe esonerato l'appellante da responsabilità. In ogni caso, per un verso la sistemazione e i relativi singoli servizi accessori, tra cui il telefono in camera, non costituirebbero elemento essenziale e determinante della vacanza; peraltro, e malgrado le affermazioni del giudice di pace, nel caso di specie il *tour operator* dovrebbe garantire solamente la destinazione e la classificazione alberghiera, e quindi le caratteristiche qualitative dell'Hotel non andavano valutate con riferimento ai servizi esposti in catalogo o sul sito dell'Hotel, ma solo con riferimento alla



classificazione alberghiera garantita, cioè un hotel tre stelle: tale rispondenza non sarebbe stata contestata dall'attore.

Avendo quindi la convenuta garantito ciò che aveva reclamizzato con il volantino allegato in atti, e cioè i soli servizi di trasferimento da e per l'aeroporto di arrivo e di partenza, il viaggio aereo di andata e di ritorno con un volo speciale "charter" e il soggiorno della durata di una settimana presso un Hotel 3 stelle al costo complessivo di euro 471,32, non vi sarebbe stato alcun inadempimento. Tale non sarebbe stato comunque il "*modesto ritardo del volo di andata*", non avendo minimamente influito sul godimento della vacanza.

Quanto al volo di rientro, lo stesso si sarebbe svolto secondo le previsioni contrattuali. Invero, tanto l'inserimento di uno scalo intermedio (come accaduto all'andata), quanto la modifica dell'aeroporto di rientro non potrebbero essere considerate significative variazioni del contratto di viaggio, alla luce delle precisazioni contenute nelle pagine relative al "*Buono a sapersi*", riportate su tutti i cataloghi de I Viaggi del Turchese S.r.l..

Ribadendo la mancata prova di aver goduto di servizi inferiori alla categoria dell'albergo, articola lungamente le proprie difese in ordine all'assenza di danno in capo agli attori, stante l'esclusione in concreto di fatti costituenti inadempimento o comunque inesattezza dell'inadempimento della convenuta.

Oltre a non essere provata nell'*an*, la domanda risarcitoria sarebbe comunque infondata e priva di prova nel *quantum*, non avendo il danno non patrimoniale ecceduto la soglia di offensività, ed avendo gli attori goduto pienamente del periodo di vacanza prenotato.

Conclude, quindi, come in atti.

Resistono in appello i sig.ri Roberto Varglien, Ornella Miklavcic e Andrea Varglien, chiedendo il rigetto, in via pregiudiziale, dell'eccezione di prescrizione *ex art. 95*, d.lgs. 231/2002, nonché, in via principale di merito, dell'appello proposto da I viaggi del Turchese S.r.l.

In punto di prescrizione, nella comparsa di costituzione e risposta gli appellati riportano il diverso riferimento normativo di cui all'art. 95, d.lgs. 206/2005 (codice del consumo). Sul punto osservano che, contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, il Giudice di prime cure avrebbe ampiamente motivato in relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione, facendo rientrare l'oggetto del giudizio nella previsione di cui all'art. 94, d.lgs. 206/2005, che prevede un termine di tre anni dalla data del rientro del viaggiatore.

Ribadiscono che i "danni alla persona", di cui all'art. 94 citato, non riguardano solo i danni fisici, bensì più in generale i danni non patrimoniali, tra cui quello da vacanza rovinata, come peraltro



chiarito dalla stessa Corte di Cassazione. Viceversa, l'art. 95 avrebbe un carattere meramente residuale, come desumibile dal suo comma 1, che prevede la possibilità di convenire tra le parti limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona.

In punto di inadempimento contrattuale, risulterebbe carente e/o imprecisa la motivazione dell'atto di controparte.

Peraltro, dal contratto di organizzazione di viaggio deriverebbe in capo all'operatore turistico una obbligazione non di mezzi, ma di risultato, per cui, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte, rimarrebbe a carico dello stesso operatore l'allegazione e la dimostrazione dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che può consistere soltanto nel fatto del terzo imprevedibile o inevitabile, ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore, in conformità all'art. 17 d.lgs. 206/2005, che gli appellati invocano a sostegno della loro tesi.

A fronte delle precise contestazioni mosse dagli odierni appellati, nonché della documentazione prodotta in causa, controparte si sarebbe limitata, da un lato, ad ammettere il ritardo aereo subito sia nel viaggio di andata che di ritorno, e dall'altro, non avrebbe allegato alcuna prova a conferma della corretta esecuzione del contratto, salvo la dichiarazione della sig.ra Gandolfi, nemmeno presente sull'isola, la quale si è limitata a dichiarare che a suo ricordo non vennero presentate segnalazioni o lamentele da parte di altri clienti. Tuttavia, l'assenza di segnalazioni, certificata solo dalla sig.ra Gandolfi, non varrebbe a confutare l'inadempimento contrattuale, posto che gli altri turisti potrebbero avere per loro scelta personale deciso di soprassedere su detti vizi. Peraltro, I Viaggi del Turchese S.r.l. avrebbe dovuto documentare la soddisfazione dei clienti producendo i *report* che si fanno compilare a fine vacanza; cosa che non è stata fatta.

Lamentano inoltre che la controparte non avrebbe provato la conformità dei servizi promessi rispetto a quelli realmente forniti. Infatti, la prenotazione riguardava una camera doppia con letto aggiuntivo, trattamento di pensione completa (bevande incluse), voli aerei da Venezia a Palma di Maiorca e ritorno e trasferimenti interni da e per l'aeroporto sull'isola. In relazione a quanto promesso, se è pur vero che hanno acquistato un pacchetto c.d. *Roulette*, è altresì vero che la formula riguardava due precisi alberghi, Pionero e Ipanema Park, e non un generico hotel a tre stelle, come erroneamente afferma l'appellante. In relazione a Ipanema Park, avevano avuto modo di verificare la struttura dallo stesso catalogo fornito da I Viaggi del Turchese S.r.l., riscontrando la presenza del telefono in ogni camera, nonché del frigobar, così come delle bevande incluse, nella misura di ¼ di acqua ed ¼ di vino a testa.



Il Giudice di Pace avrebbe correttamente evidenziato che la sistemazione degli ospiti e i relativi servizi accessori, anche in una formula *Roulette*, rimangono elementi essenziali della vacanza, considerato che il pacchetto turistico comprende, oltre al viaggio aereo ed ai trasporti interni nell'isola, anche e soprattutto il soggiorno con pensione completa presso un generico hotel a tre stelle.

Con riferimento ai voli, il ritardo non sarebbe stato contestato da controparte, e pertanto sarebbe da considerarsi ammesso. Né potrebbe accettarsi la giustificazione fornita da I Viaggi del Turchese S.r.l., secondo cui il ritardo dovrebbe ritenersi fisiologico in relazione al periodo di stagione turistica. Peraltro, il *tour operator*, ai sensi dell'art. 93 del codice del consumo, è tenuto al risarcimento del danno anche se il ritardo o il disagio dipenda dai comportamenti di altri soggetti, dei quali l'operatore si serve nella gestione del pacchetto turistico, salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti.

Al ritardo del volo in andata, si aggiungeva il ritardo subito *in loco* per mancato reperimento dell'autista che avrebbe dovuto accompagnare i turisti presso la struttura alberghiera. Anche al ritorno, il volo veniva inizialmente anticipato, e successivamente partiva in ritardo, addirittura dopo l'orario inizialmente previsto, per atterrare a Bologna invece che a Venezia come programmato. Se dunque il ritardo vi è stato, come ammesso dall'appellante, tale disagio deve essere oggetto di risarcimento.

Con riferimento alle condizioni generali di contratto, così come modificate dalle parti, che prevedono la possibilità di modifica degli orari dei voli fino a 24 ore prima della partenza, opinano che l'orario sia modificabile solo fino al 7 luglio 2007, mentre ogni variazione successiva che comporti un danno per il turista deve essere risarcita. Tale interpretazione sarebbe conforme a quanto previsto in relazione al diritto di recesso a favore del turista, quando il *tour operator* modifichi le condizioni contrattuali. E dunque, nella prima ipotesi (variazione degli orari dei voli), varrebbero le regole in tema di inadempimento, con diritto del turista al risarcimento del danno, mentre nella seconda ipotesi (variazione sostanziale delle condizioni del pacchetto), il turista gode in aggiunta del diritto di recesso.

Infine, in punto di danno non patrimoniale, gli odierni appellati ritengono superato l'orientamento citato da controparte, secondo cui il danno si fonderebbe sulla generale previsione di cui all'art. 2 Cost., trovando invece diretto fondamento proprio nella vacanza rovinata come legislativamente disciplinata dal codice del consumo.

Concludono, quindi, come in comparsa.

5. La causa è stata rimessa in decisione sulle conclusioni di cui in premessa, all'udienza del 23.11.2015, con assegnazione dei termini di legge per scritti conclusivi e repliche.

6. In via preliminare, l'appello deve ritenersi ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.



Infatti, nell'atto di citazione in appello, I Viaggi del Turchese S.r.l. ha puntualmente indicato le parti della sentenza di primo grado da riformare, elencandole in maniera specifica attraverso l'indicazione per punti a), b), c), ecc., nonché le circostanze e le motivazioni su cui il presente giudizio di appello si fonda. Peraltro, nelle conclusioni contenute nel medesimo atto, sono indicate le precise modifiche richieste al Giudice di seconde cure, con la conseguenza che il dettato di cui all'art. 342 c.p.c. deve ritenersi rispettato.

Con riferimento al primo motivo di appello, relativo al decorso della prescrizione *ex art. 95*, comma 4, d.lgs. 206/2005, deve affermarsi che la doglianza avanzata dall'odierno appellante si inserisce nell'ambito di una questione lungamente dibattuta, sia in dottrina sia in giurisprudenza, in relazione alla natura del danno da vacanza rovinata, e precisamente se tale danno debba essere inquadrato quale "*danno alla persona*" *ex art. 94* del codice del consumo, ovvero quale "*danno diverso da quello alla persona*" ai sensi dell'art. 95 del medesimo codice. La distinzione non è di poco conto, dal momento che – inquadrando il danno da vacanza rovinata nell'una piuttosto che nell'altra norma – muta il termine di prescrizione, che è triennale in caso di danno *è alla persona*, ed è invece annuale se si tratta di un pregiudizio diverso, con decorrenza in entrambe le ipotesi dal giorno del rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.

Nel caso di specie, gli attori appellati VARGLIEN Roberto, MIKLAVCIC Ornella e VARGLIEN Andrea, sono rientrati dal viaggio il giorno 15 luglio 2007, mentre l'atto di citazione con cui hanno richiesto il risarcimento del danno al *tour operator* I Viaggi del Turchese S.r.l. è stato notificato appena in data 9 luglio 2010. Pertanto, esso può considerarsi atto idoneo ad interrompere la prescrizione soltanto ove questa non sia già maturata, e dunque solo qualora si condivida la soluzione dell'applicabilità del termine triennale.

Si ritiene preferibile accogliere la tesi secondo cui il danno da vacanza rovinata rientri fra i "*danni diversi da quelli alla persona*", con conseguente applicazione della prescrizione annuale *ex art. 95* codice del consumo. Tale indirizzo, che peraltro in giurisprudenza è maggioritario, merita accoglimento per le ragioni che seguono.

La disciplina di cui agli artt. 94 e 95 del codice del consumo, applicabile *ratione temporis* al caso in esame e oggi trasposta nel codice del turismo, è una normativa di derivazione comunitaria, in quanto intervenuta in sostituzione del d.lgs. 17/03/1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, sui viaggi, le vacanze ed i circuiti "*tutto compreso*". L'interpretazione di tali norme, pertanto, deve avvenire alla luce del quadro complessivo, e in particolare dei precetti europei, da cui tali norme derivano. Sul punto, l'art. 5, comma 5, della direttiva n. 90/314/CEE citata, prevede: "*Per*



quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali derivanti dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del servizio tutto compreso, gli Stati membri possono ammettere che l'indennizzo sia limitato in virtù del contratto. Questa limitazione non deve essere irragionevole". Non v'è dubbio che tale disposizione sia stata recepita nell'art. 95 del codice del consumo, rubricato "*responsabilità per danni diversi da quelli alla persona*".

Ebbene, i dubbi interpretativi sorti in relazione all'inquadramento giuridico del danno da vacanza rovinata devono ricondursi proprio all'imprecisione terminologica con cui il legislatore nazionale ha recepito la richiamata direttiva comunitaria. Modificando la dicitura di "*danni diversi da quelli corporali*", con quella attuale di "*danni diversi da quelli alla persona*", ha creato non poche ambiguità in merito alla riconducibilità del danno da vacanza rovinata nell'una piuttosto che nell'altra categoria. Tuttavia, guardando alla *ratio* delle norme in esame, e precisamente all'origine degli artt. 94 e 95 del codice del consumo, quali norme di recepimento di una disciplina di matrice comunitaria, non può ragionevolmente dubitarsi che l'interpretazione corretta del termine "*danni alla persona*" sia quella di "*danni corporali*", contenuta nella direttiva.

Il possibile equivoco, in cui è incorso anche il Giudice di Pace che ha steso la sentenza appellata, e che è stato foriero dei richiamati contrasti giurisprudenziali, verosimilmente origina dall'erronea sovrapposizione dei termini "*danno alla persona*" / "*danno diverso da quello alla persona*" alla distinta coppia "*danno non patrimoniale*" / "*danno patrimoniale*": concetti del tutto diversi. Infatti, nell'accezione accolta di danno alla persona quale danno corporale, non possono sicuramente rientrare i danni non patrimoniali relativi ai disagi, alle sofferenze patite, alle occasioni di svago perse, correlati per l'appunto al danno da vacanza rovinata.

In altre parole, se è pur vero che il danno da vacanza rovinata rappresenta un pregiudizio di natura non patrimoniale – e in tal senso esso senz'altro si riferisce alla persona – tuttavia, tale voce di danno consiste non già in una lesione fisica o corporale, bensì in un disagio psicologico, nello stress e nel turbamento, di regola temporaneo, che subisce il turista per non aver potuto godere del viaggio quale occasione di piacere e di riposo, in ragione dell'inadempimento delle prestazioni promesse nel pacchetto turistico. E in tal senso, esso va inteso quale "*danno diverso da quello alla persona*", cioè non corporale.

Pertanto, alla luce di una corretta interpretazione della normativa di derivazione europea, deve ritenersi che l'art. 94 del codice del consumo, laddove si riferisce ai "*danni alla persona*", sia applicabile esclusivamente ai pregiudizi che colpiscono la sfera fisica del turista (in particolare, deve farsi riferimento al danno biologico), mentre l'art. 95 del medesimo codice deve trovare applicazione a



fronte di un documento che, pur interessando la persona del turista, non si risolve in una lesione della sua integrità corporale.

Tale linea ermeneutica si rivela del resto ossequiosa rispetto a quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE, sez. VI, 12/03/2002, n. 168, che – riconoscendo la risarcibilità del danno morale nell’ambito della direttiva sui contratti di viaggio – afferma che tale tipologia di pregiudizio rientra nell’ambito dei danni diversi da quelli corporali. E precisamente, con riferimento all’art. 5 della direttiva, sostiene che: *“Se quest’articolo si limita, nel suo n. 2, primo comma, a rinviare in modo generale alla nozione di danni, si deve rilevare che, prevedendo, al suo n. 2, quarto comma, la facoltà per gli Stati membri di ammettere che, per quanto riguarda i danni diversi da quelli corporali, l’indennizzo sia limitato in virtù del contratto, a condizione che tale limitazione non sia irragionevole, la direttiva riconosce implicitamente l’esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi da quelli corporali, tra cui il danno morale. Si deve perciò risolvere la questione sollevata dichiarando che l’art. 5 della direttiva dev’essere interpretato nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”.*”

Peraltro, la giurisprudenza maggioritaria, pur se con pronunce di segno contrario, è orientata nel senso appena descritto. Si ricordano le seguenti decisioni.

- Tribunale di Reggio Emilia, 16 gennaio 2014, n. 59: *“Secondo il prevalente e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, per “danni alla persona” ai sensi dell’art. 94 (oggi art. 44, d.lgs. 76/2011) dovrebbero intendersi i soli danni all’integrità fisica della persona, mentre tutti gli altri pregiudizi derivanti dall’inadempimento e/o inesatta esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico andrebbero a confluire nell’art. 95 (oggi art. 45), compreso il c.d. danno da vacanza rovinata che rappresenta un pregiudizio di natura sicuramente non patrimoniale, consistente tuttavia non già in un danno fisico, bensì in un disagio psicologico, nello stress e nel turbamento, di regola temporaneo, che subisce il turista per non aver potuto godere della vacanza quale occasione di piacere, svago e riposo in ragione dell’inadempimento delle prestazioni promesse nel pacchetto turistico.”*

- Tribunale di Busto Arsizio, 2 maggio 2012: *“Il danno da vacanza rovinata, pur riguardando la persona, non può definirsi “corporale” (ovvero fisico) secondo la terminologia nel codice del consumo, di talché deve essere ricondotto ai danni diversi da quelli corporali ed è quindi assoggettato al più breve termine di prescrizione stabilito previsto dall’art. 95 del codice del consumo. Altrimenti*



detto, l'art. 94 cod. consumo, alla luce della disciplina comunitaria dovrebbe applicarsi ai soli casi di lesione dell'integrità fisica della persona."

- Tribunale di Saluzzo, 25 febbraio 2009: *"Il fondamento normativo di questo [il danno da vacanza rovinata] è individuabile per la precisione nell'art. 95 del codice del consumo, dal quale si trae la regola della risarcibilità di ogni pregiudizio "diverso dal danno alla persona" derivante dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali gravanti sull'operatore turistico."*

Conformi: Tribunale di Gallarate, 2 maggio 2012; Tribunale di Genova, 5 maggio 2008, n. 1837; Tribunale di Trani, 27 settembre 2007; Tribunale di Verbania, 23 aprile 2002; Tribunale di Bari, 8 agosto 2000; Giudice di Pace di Acquaviva Fonti, 5 febbraio 2007, n. 22.

Alla luce di quanto osservato, deve ritenersi che il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata per i disagi e lo stress subiti dagli attori odierni appellati, essendo trascorso oltre un anno dal rientro dei viaggiatori, è prescritto.

Ciò affermato con riferimento al danno da vacanza rovinata, si passa a trattare della diminuzione patrimoniale asseritamente subita dagli attori, e liquidata dal Giudice di Pace nella somma di complessivi euro 308,70 – pari al rimborso della quota di iscrizione, del supplemento versato per il volo per Venezia non usufruito e della quota parte non usufruita del soggiorno.

Sul punto deve senz'altro ritenersi applicabile l'art. 95 del codice del consumo, trattandosi di danno patrimoniale, come espressamente affermato da entrambe le parti e come peraltro riconosciuto dal Giudice di prime cure.

Corretta, dunque, la qualificazione – di cui nella sentenza impugnata – di tale posta di danno quale *"danno diverso da quello alla persona"*, ma errate le affermazioni conseguenti. Infatti, riconosciuta la patrimonialità del pregiudizio e l'applicazione dell'art. 95 del codice del consumo, essendo trascorso ben più di un anno dal ritorno dei viaggiatori, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale deve ritenersi altresì prescritto.

Pertanto, deve concludersi che l'azione di cui alla presente controversia, sia con riferimento al danno da vacanza rovinata (quale danno non patrimoniale, ma che esula dalla nozione di *"danno alla persona"*, nella sua accezione di *"corporale"*, ex art. 94 del codice del consumo), sia con riferimento al risarcimento del danno patrimoniale, soggiace al termine prescrizione di cui all'art. 95 del codice del consumo. Ogni azione si ritiene, dunque, prescritta, essendo decorso oltre un anno dal rientro dei turisti nel luogo di partenza.

In base a quanto affermato, il Giudice di Pace di Trieste, nella sentenza impugnata n. 595/2013, ha erroneamente fatto rientrare il danno da vacanza rovinata nell'ambito del danno alla persona,



sovrapponendo la nozione di cui all'art. 94 del codice del consumo al diverso e più ampio concetto di danno non patrimoniale.

Non si dubita che il riconosciuto allungamento dei tempi di viaggio, nonché i disagi e lo stress subiti dagli attori odierni appellati, debbano qualificarsi come posta di danno non patrimoniale; tuttavia, ciò non implica che essi automaticamente rientrino nei “*danni alla persona*” ex art. 94, d.lgs. 206/2005, che – nella sua interpretazione accolta dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea – si limita a comprendere i soli danni corporali, mentre i danni morali devono rientrare nell'art. 95 tra i cosiddetti “*danni diversi*”.

Il Giudice di Pace, a conforto della qualificazione da lui operata del danno da vacanza rovinata nell'ambito del “*danno alla persona*”, cita la pronuncia del Tribunale di Salerno del 24 gennaio 2011, n. 150. Tuttavia, tale sentenza afferma in realtà un principio diverso, valendo a riconoscere la risarcibilità dei danni non patrimoniali anche in materia di responsabilità contrattuale, ma non distinguendo affatto tra applicabilità dell'art. 94 ovvero dell'art. 95 del codice del consumo. Per maggiore chiarezza, si riporta la massima della sentenza richiamata: “*In tema di danno da cd. vacanza rovinata, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., all'interno del contenuto di danno non patrimoniale che viene definito unitariamente come danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persone, senza che possa essere suddiviso in diverse poste risarcitorie che hanno solo valore descrittivo ed al cui interno, trova allocazione anche il danno da lesione del diritto inviolabile della salute (art. 32 Cost.). Pertanto, anche in materia di responsabilità contrattuale è dato riconoscere la risarcibilità dei danni non patrimoniali.*”

Dal momento che il diritto al risarcimento del danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, deve considerarsi prescritto, ogni questione relativa all'inadempimento contrattuale de I viaggi del Turchese S.r.l. deve ritenersi assorbita.

Consegue la condanna degli appellati, VARGLIEN Roberto, MIKLAVCIC Ornella e VARGLIEN Andrea , come rappresentato, a restituire a I Viaggi del Turchese S.r.l. la somma di € 2.407,01, oltre all'imposta di registro pari ad € 204,00 e interessi dal 16/09/13 al saldo.

Per le ragioni sopra esplicate, l'appello è accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata.

La novità della questione, per come proposta, e il corso alternante della giurisprudenza, impongono la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.



ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trieste così provvede:

accoglie l'appello, e conseguentemente riforma la decisione di primo grado del Giudice di Pace di Trieste n. 595 del 2 agosto 2013, dichiarando prescritte le pretese attoree, condannando gli appellati, VARGLIEN Roberto, MIKLAVCIC Ornella e VARGLIEN Andrea , come rappresentato, a restituire a I Viaggi del Turchese S.r.l. la somma di € 2.407,01, oltre all'imposta di registro pari ad € 204,00 e interessi dal 16/09/13 al saldo, e compensando le spese di lite tra le parti.

Trieste, 12 marzo 2016.

Il giudice

Dott. Arturo Picciotto

